

OFFICINE FVG

Oggetto: Sigilli del tachigrafo

In data 2 marzo 2016 entra in vigore l'articolo 22 del regolamento UE 165/2014 del 4 febbraio 2014.

L'articolo chiarisce una serie di importanti aspetti relativi alla rimozione e sostituzione dei sigilli del tachigrafo. In seguito i punti importanti dell'art.22 del Regolamento:

La rimozione o la rottura di un sigillo è effettuata **solamente**:

- **da Installatori o da officine autorizzati** dalle autorità competenti ai fini di riparazione, manutenzione o ricalibratura del tachigrafo, o **da funzionari di controllo** adeguatamente formati e, ove necessario, autorizzati a fini di controllo
- a fini di riparazione o modifica del veicolo che alteri il sigillo. In siffatti casi, deve trovarsi a bordo del veicolo una giustificazione per iscritto della rimozione dei sigilli nella quale si dichiarino la data e l'ora in cui si sono infranti i sigilli. **In tutti i casi, i sigilli sono sostituiti da un installatore o da un'officina**, oppure dal costruttore del veicolo autorizzati, **senza ritardi ingiustificati ed entro sette giorni dalla loro rimozione. Anteriormente alla sostituzione dei sigilli, si effettua un controllo ed una calibratura del tachigrafo da parte di un'officina autorizzata.**

Pertanto a partire dal 2 marzo 2016

- Nel caso di riparazione o modifica del veicolo che alteri il sigillo (attività meccanica tipo lavorazione sul cambio, ecc ...) è obbligatorio rilasciare giustificazione scritta che riporti anche data e ora di rimozione. La dichiarazione deve trovarsi a bordo del veicolo.
- I sigilli rimossi devono essere ripristinati al massimo entro sette giorni dalla loro rimozione.
- I sigilli possono essere posizionati solo da officine autorizzate.
- Prima di posizionare i nuovi sigilli (indipendentemente dal motivo per cui sono stati rimossi) è obbligatorio effettuare un controllo e una calibratura del tachigrafo.

Tutto ciò ha valore per i tachigrafi analogici e digitali